

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 14 ottobre 2009)

Relatore di maggioranza: ANTONIO D'ISIDORO

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 330

a iniziativa dei Consiglieri MOLLAROLI, BRANDONI, MASSI, LIPPI
presentata in data 22 giugno 2009

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI
DEI PARTITI POLITICI E DEI SINDACATI

Nuova titolazione:

“NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI
DEI PARTITI POLITICI, DEI MOVIMENTI POLITICI, DI PERSONALITÀ POLITICHE
E DEI SINDACATI”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 22 ottobre 2009)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 22 ottobre 2009 esaminato il testo della proposta di legge n. 330 avente ad oggetto "Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici e dei sindacati" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 14 ottobre 2009

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi locali dei partiti politici e dei sindacati che hanno operato nel proprio territorio e che sono stati riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 2
(Contributi)

1. La Regione concede contributi ad associazioni, fondazioni o enti senza scopo di lucro e con finalità esclusivamente culturali che conservano e valorizzano il patrimonio documentale o bibliografico degli archivi indicati all'articolo 1, garantendo la fruibilità del materiale in loro possesso.

2. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 40.000,00; per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per l'anno 2009, alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.04 del bilancio di previsione per il detto anno.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2009 nella UPB 5.31.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA); per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 4
(Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi locali dei partiti politici, **dei movimenti politici, di personalità politiche** e dei sindacati che hanno operato nel proprio territorio e che sono stati riconosciuti di interesse ~~culturale ai sensi dell'articolo 13~~ **storico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e dell'articolo 13** del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 2
(Contributi)

Identico

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

Identico

Art. 4
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono erogati sulla base di un avviso approvato

dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2009. L'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4 bis
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.